

TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione Distaccata di Schio

Titolo: atto di citazione


In punto: declaratoria di usucapione ex art. 1158 c.c.

Parte attrice: **Chiarello Ivo** nato a Trissino (VI) il 15.07.1944 ed ivi residente in Via Salita San Antonio n. 10, cod. fisc. nr. CHRVIO44L15L433F, in regime di separazione dei beni con il proprio coniuge

Chiarello Ivano nato a Montecchio Maggiore (VI) il 14.02.1971 e residente in Trissino (VI) Via Salita San Antonio nr. 14, cod. fisc. nr. CHRVNI71B14F464W, coniugato in regime di separazione legale dei beni con il proprio coniuge, entrambi con proc. dom. l'avv. Renzo M. Rizzi del Foro di Vicenza con Studio in Piazza Matteotti n.31, giusta procura in calce al presente atto.

Parte convenuta: eredi di Cavaliere Francesco fu Andrea, Gemo Francesco fu Antonio o Gemo Luigi.

Eredi di Chiarello Giovanni: Fin Bruna nata a Montecchio Maggiore (VI) il 03.03.1939 e residente in Trissino Via Salita San Antonio nr. 14 cod. fisc. nr. FNIBRN39C43F464Y; Chiarello Luigi nato a Valdagno il 24.03.1967 e residente in Trissino (VI) Via Salita San Antonio nr. 14, cod. fisc. nr. CHRLGU67C24L551D; Chiarello Emanuela nata a Montecchio Maggiore il 30.08.1961 e residente in Arzignano Via Restena nr. 4/A, cod. fisc. nr. CHRMNL61M70F464E.



Comunicazioni: a sensi degli art. 133, 134 e 170 cpc, si comunica di voler ricevere le relative comunicazioni a mezzo fax al nr. 0444 322533

premessso

che la parte attrice possiede da tempo immemorabile e comunque da oltre 20 anni notoriamente come fatto non controverso, "uti dominus", in modo pacifico, pubblico, continuo, ininterrotto, non equivoco, facendone proprie le rendite e godendone i frutti, i seguenti beni immobili, siti in Comune di Trissino Catasto Terreni Foglio 5 e precisamente a favore di Chiarello Ivo: mapp. nr. 92 ex 92/a di are 0,50 RDE 0,35 RA€ 0,22 - confini del mapp. nr. 92: 91, 1393, 1394, 93 salvo più precisi e recenti e come di fatto. A favore di Chiarello Ivano mapp. nr. 1393 ex 92/b di are 2,30 - confini del mapp. nr. 1393: 91, strada vicinale, 1394, 92 salvo più precisi e recenti e come di fatto. A favore di Chiarello Ivo e Chiarello Ivano mapp. nr. 1394 ex 92/c di are 0,28 RDE 0,20 RA€ 0,12 - confini del mapp. nr.1394: 92, 1393, strada vicinale, 93 salvo più precisi e recenti e come di fatto.

Il tutto meglio visto nella perizia tecnica redatta dal geom.Oddino Peron e geom.Giuseppe Culpo di Trissino che si dimettono

che i sopra menzionati beni immobili, risultano essere allibrati



al Catasto terreni parte agli attori e parte ai convenuti, come da certificati catastali e perizie che si dimettono;

che i sunnominati convenuti e loro eredi da tempo immemorabile, comunque certamente superiore ai venti anni, hanno abbandonato e si sono disinteressati dei terreni, mentre la parte attrice sia Chiarello Ivo che Ivano e prima di se anche il suo dante causa Chiarello Giovanni, da oltre 20 anni utilizza i terreni adibendoli a passaggio ad orto e culture agricole, comportandosi come proprietaria in quanto è stato da sempre coltivato, con semina e raccolta di ortofrutticoli, nonché edificandovi anche una porzione di edificio, traendone i frutti naturali ed occupandolo indisturbato senza opposizione alcuna;

che per quanto concerne la legittimazione passiva, le ricerche ipocatastali hanno condotto ad individuare i sopra menzionati soggetti intestatari dei beni ora oggetto di causa, sui quali appare almeno per gli eredi di Cavaliere Francesco fu Andrea e Gemo Francesco fu Antonio o Gemo Luigi impossibile ogni seria indagine sia anagrafica che presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Vicenza in quanto per alcuni intestatari non viene indicata né la data né il luogo di nascita, oppure risulta incompleta, tant'è che non appare possibile eseguire una verifica in relazione alla loro residenza se vivi, o all'individuazione



degli eredi se deceduti. Infatti nel certificato catastale non è riportato alcun dato anagrafico, ciome sopra specificato per alcuni;

Appaiono quindi sussistere i presupposti previsti dalla legge per la notificazione con pubblici proclami almeno per una parte dei convenuti, in quanto la notifica nei modi ordinari risulta sommamente difficile sia per un possibile rilevante numero di destinatari sia per la difficoltà di identificazione degli stessi. In tal senso, si motiva la richiesta di poter procedere all'incombente della notifica del presente atto, a sensi e per gli effetti di cui all'art. 150 cpc a mezzo pubblici proclami;

ciò premesso

poiché come sopra specificato la parte attrice si trova nel possesso ex art.1158 c.c. in modo notorio, pubblico, pacifico e senza interruzione ed in modo esclusivo, i beni immobili meglio descritti in premessa e avendoli, quindi, con il decorso del tempo acquistati, come sarà comprovato dai testimoni, si intende ora chiedere declaratoria di usucapione all'Ill.mo Giudice adito e pertanto la parte attrice, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa

cita

Eredi di Chiarello Giovanni: Fin Bruna residente in Trissino Via



Salita San Antonio nr. 14; Chiarello Luigi residente in Trissino (VI) Via Salita San Antonio nr. 14; Chiarello Emanuela residente in Arzignano Via Restena nr. 4/A; eredi di Cavaliere Francesco fu Andrea, Gemo Francesco fu Antonio o Gemo Luigi e/o loro eventuali eredi di residenza, domicilio nonché esistenza in vita sconosciuti, nella loro qualità di comproprietari ed aventi titolo dell'originaria intestazione catastale dei beni immobili di cui in narrativa a comparire avanti al Tribunale di Vicenza Sez. Dist. di Schio all'Udienza del giorno **28 luglio 2009** ad ore di rito, con invito a costituirsi in Cancelleria nel termine di venti giorni prima dell'Udienza indicata ai sensi e nelle forme di cui all'art.166 c.p.c. ed a comparire all'udienza indicata dinanzi a Sezione e G.I. designandi ex art.168 bis c.p.c., con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implicherà le decadenze di cui all'art.167 c.p.c. per sentir accogliere in sua presenza o legittima contumacia le seguenti conclusioni:

accertarsi e dichiararsi la proprietà esclusiva per usucapione ex art.1158 c.c.

a favore di **Chiarello Ivo** dei seguenti beni immobili:

In Comune di Trissino Catasto Terreni Foglio 5 mapp. nr. 92 ex 92/a di are 0,50 RDE 0,35 RA€ 0,22



confini in senso NESO del mapp. nr. 92: 91, 1393, 1394, 93 salvo più precisi e recenti e come di fatto.

a favore di **Chiarello Ivano** dei seguenti beni immobili:

In Comune di Trissino Catasto Terreni Foglio 5 mapp. nr. 1393 ex 92/b di are 2,30

confini in senso NESO del mapp. nr. 1393: 91, strada vicinale, 1394, 92 salvo più precisi e recenti e come di fatto

a favore di **Chiarello Ivo e di Chiarello Ivano** in parti uguali fra loro dei seguenti beni immobili siti in Comune di Trissino Catasto Terreni Foglio 5 mapp. nr. 1394 ex 92/c di are 0,28 RDC 0,20 RAC 0,12

confini in senso NESO del mapp. nr. 1394: 92, 1393, strada vicinale, 93 salvo più precisi e recenti e come di fatto

autorizzarsi i competenti Uffici del territorio (catasto e dei RR.II.) a procedere alle relative volture e trascrizioni con esonero da ogni responsabilità al riguardo.

spese, diritti ed onorari di lite rifuse in caso di opposizione;

In via istruttoria si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:

1) Vero che la parte attrice da oltre 20 (venti) anni possiede in continuità, senza interruzione, pacificamente, pubblicamente, in maniera non equivoca gli immobili di cui è causa e meglio descritti in atti".



2) Vero che gli immobili posseduti ed identificati con il mapp. nr.92 e 1393, sono stati utilizzati come orto prima e poi è stata edificata una porzione di edificio di civile abitazione da parte attrice da oltre un ventennio ed è quello che riconosco dalle foto e dalla planimetria che mi si rammostra

3) Vero che la parte attrice ha posseduto e coltivato prima ad orto, come se fosse proprio, i terreni oggetto di causa, traendone i relativi frutti naturali come ortaggi, ed altro e poi ha edificato una porzione di un fabbricato di civile abitazione.

Si indicano come testimoni i signori Tecchio Giuseppe e Spanevello Silvana di Trissino Via Zanella, con riserva di indicare ulteriori capitoli di prova e diversi nominativi di testi, si allega la seguente documentazione: 1-2) Relazione tecnica con allegate planimetrie, certificati catastali, mappe; 3) Certificati catastali; 4) Estratto di mappa 5) Documentazione fotografica

A sensi dell'art. 9 Legge 23.12.1999 n.488, il valore della causa ex art. 10 cpc, risulta essere pari ad €. 3.360,00= pertanto il contributo unificato dovuto ammonta ad €. 70,00= come da All. 1 della Legge nr. 488/99

Vicenza-Schio li, 04.12.2008

Avv. Renzo M. Rizzi

